

Criticità IFRS 9 Bilanci

Sommario

1. Premessa generale sulla classificazione contabile del leasing	1
2. Rinegoziazioni contrattuali e corretta classificazione delle nuove posizioni.....	1
3. Classificazione del leasing operativo.....	2
4. Contabilizzazione degli interessi su crediti svalutati (impaired)	3
5. Effetto dei write-off e diverso calcolo degli interessi di mora.....	3

1. Premessa generale sulla classificazione contabile del leasing

Il leasing è, come noto, classificato contabilmente ai sensi del principio contabile IAS 17 (che verrà sostituito a breve dall'IFRS 16) e rientra pertanto contabilmente tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; ai fini della classificazione degli strumenti finanziari all'originazione è pertanto *out of the scope* rispetto all'IFRS 9, mentre ricade nell'ambito di applicazione di quest'ultimo principio nei casi di *derecognition* ed *impairment* (eliminazione del valore contabile e diminuzione dei crediti leasing, cfr. Capitolo 2, par. 2.1. lett b del principio IFRS 9), così come oggi in tali casi ricade nell'ambito di applicazione dell'IFRS 39.

2. Rinegoziazioni contrattuali e corretta classificazione delle nuove posizioni

A seguito di una rinegoziazione contrattuale, resasi necessaria per motivi legati alla capacità di rimborso del cliente e non per fini commerciali, si può presentare una delle tre casistiche seguenti:

- 1) **Una ristrutturazione dell'intera posizione debitoria del cliente, con la chiusura del contratto di leasing e l'apertura di una nuova forma di credito.** Qualora la ristrutturazione del credito dia luogo ad una *derecognition* del credito leasing originario, sul nuovo finanziamento dovrà essere applicato, ai sensi del principio IFRS 9 l'SPPI test ai fini della corretta classificazione della nuova esposizione. Essa nascerà probabilmente come POCI (*purchased or originated credit impaired*) e, come tale verrà classificata in stage 3 sin dall'originazione. A seconda dell'esito dell'SPPI e nella misura

in cui l'esposizione non presenti clausole contrattuali¹ e non rientri in una tipologia di business tali per le quali la redditività non sia legata al mero rimborso delle quote di capitale ed al pagamento dei relativi interessi, tale nuova esposizione potrà essere classificata come attività finanziaria valutata al costo ammortizzato, altrimenti potrebbe essere classificata come una FTVPL (attività valutata al fair value con imputazione di costi e ricavi a conto economico).

- 2) **Una rinegoziazione del credito leasing prima che questo vada in default.** In questo caso si tratterebbe di una forma di forbearance e, dunque, il credito sottostante andrebbe in stage 2 (es. nei casi di forbearance performing) o in stage 3 (es. forbearance non performing).
- 3) **Una rinegoziazione di una posizione leasing già deteriorata.** Si avrebbe in questo caso presumibilmente una classificazione della posizione in stage 3; la rinegoziazione non dovrebbe consentire di per sé un miglioramento dello staging a parità di qualità del credito del debitore.

Negli ultimi due casi (casi in cui "la rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria"), verrà applicato il principio previsto al paragrafo 5.4.3 dell'IFRS 9, secondo il quale si dovrà ricalcolare il valore lordo contabile dell'attività e rilevare "l'utile o la perdita derivante dalla modifica. Il valore contabile lordo andrà ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati che sono attualizzati al tasso di interesse originario ...".

Si chiede se la voce di conto economico del delta di attualizzazione dei nuovi flussi al nuovo tasso sia da imputare in un'unica soluzione nell'anno di rinegoziazione del credito nelle rettifiche di valore su crediti, con possibili impatti significativi nel conto economico di quell'anno; mentre il recupero degli interessi effettivi sulla quota capitale residua avverrà di fatto nel margine di interesse degli anni futuri.

3. Classificazione del leasing operativo

C'è chi si chiede se il **leasing operativo** possa essere classificato diversamente da un'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato. Su questo punto è bene fare due considerazioni:

- nella misura in cui al leasing si applica lo IAS 17 e si applicherà poi l'IFRS 16, in fase di origination, il leasing nascerà sempre come un'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato (senza bisogno di effettuare l'SPPI test);
- ai sensi di quanto prescritto nella Circ. 288/15 Banca d'Italia, l'intermediario finanziario vigilato che pone in essere un'operazione di leasing operativo lo può fare solo se la durata dell'operazione è sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza

¹ Eventuali clausole d'indicizzazione ad un parametro (es. Euribor a 3 mesi) con periodicità diversa dalla periodicità di calcolo del tasso di ammortamento (es. contratto con rate mensili) vanno valutate attentamente, ma non dovrebbero di per sé pregiudicare l'esito dell'SPPI test.

tecnica del bene computata in base al tempo dell'ammortamento o, in alternativa, se è contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso; non potendo, dunque, un intermediario finanziario assumersi i rischi e benefici legati all'eventuale valore residuo del bene ed essendo conseguentemente la principale fonte di reddito dell'operazione legata, come nel caso del leasing finanziario, al rimborso del capitale e ai relativi interessi su di esso maturati, l'SPPI test si dovrebbe comunque ritenere superato ed, anche in caso di impairment, tali operazioni di leasing operativo poste in essere da intermediari vigilati ricadrebbero tra quelle valutate al costo ammortizzato.

4. Contabilizzazione degli interessi su crediti svalutati (impaired)

Come specificato anche nella Nota illustrativa di Banca d'Italia ai documenti di consultazione sulle segnalazioni di bilancio, sui crediti "impaired":

- i tassi d'interesse andranno calcolati sul valore al netto delle svalutazioni, e ciò comporterà una corrispondente diminuzione della voce interessi e conseguentemente del margine d'intermediazione;
- le riprese del fondo di attualizzazione, determinato nell'ambito della valutazione dei crediti deteriorati netti, derivanti dal "time value" non andranno più contabilizzate – come avviene attualmente - tra le riprese di valore del credito, bensì tra gli interessi attivi. Questo fattore potrebbe generare ulteriori oscillazioni del margine di interesse, non strettamente legate a variazioni della redditività dell'azienda.

5. Effetto dei write-off e diverso calcolo degli interessi di mora

Nei nuovi schemi di bilancio viene introdotto, in coerenza con quanto raccomandato nelle Linee Guida della BCE sui non-performing loans (marzo 2017), l'obbligo di definire nella Parte D della Nota integrativa, sottosezione Rischio di credito, tra le informazioni di natura qualitativa, le politiche di write-off, totali o parziali, dei crediti per la parte sui quali non si ritiene di poter incassare il rimborso. Tali cancellazioni, come specificato nella Nota Banca d'Italia, vanno imputate "per la quota eccedente l'importo delle rettifiche di valore complessivo che sono già state rilevate a conto economico".

La voce dei write-off è volta a nettare le attività in bilancio dalla quote di credito che si ritengono inesigibili e non comporta una rinuncia vera e propria del credito, tanto che sono comunque previste le contabilizzazioni a conto economico degli eventuali recuperi successivi al write-off. L'inserimento dell'obbligo di definizione e descrizione delle politiche di write-off poste in essere dalla banca e dall'intermediario finanziario è pertanto presumibilmente volto (ai sensi anche di quanto prescritto nelle citate Linee Guida BCE) ad un utilizzo più diffuso e razionale di tale voce di bilancio.

La scelta da parte di una banca o di un intermediario vigilato di effettuare un write-off si riflette:

- da un lato in un miglioramento dell'indicatore sull'incidenza del deteriorato nel portafoglio (NPE ratio);
- dall'altro in una diminuzione delle coperture medie di portafoglio, in quanto le rettifiche visualizzate a bilancio saranno quelle relative alla sola porzione di crediti che si riterranno esigibili.

Eventuali discontinuità delle statistiche ufficiali di sistema degli indicatori NPE ratio e di copertura degli NPE dovranno tenere conto di questi fattori.

Nella Nota di Banca d'Italia viene, inoltre, precisato che “gli interessi di mora vanno rilevati nel valore lordo solo se non sono state registrate rettifiche di valore sulle esposizioni originarie e sono stati ritenuti recuperabili”.

Va precisato però che anche se non più iscritti in bilancio, tali interessi andranno comunque calcolati e conteggiati, qualora si renda possibile recuperarli (ad es. nel caso di insinuazione al passivo in un fallimento), così come in sostanza è stato già previsto per i recuperi successivi al write-off.